

Allegato B

Allegato B

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE TEMPISTICHE RELATIVE ALLE
ATTIVITÀ DI NATURA AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER LA COPERTURA
DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ACQUIRENTE UNICO S.P.A. RELATIVI AL
FUNZIONAMENTO DEL SII AI SENSI DELLA LEGGE 129/10 del 13 AGOSTO
2010

Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo - contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente unico S.p.A. relativi al funzionamento del Sistema Informativo Integrato ai sensi della legge 129/10 del 13 agosto 2010.

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni nonché quelle riportate all'articolo 1 della Deliberazione:
- **Benestare all'erogazione** é il documento tecnico-contabile attraverso cui l'Autorità autorizza l'AU a richiedere a Cassa l'erogazione degli ammontari relativi al Piano dei pagamenti. e autorizza Cassa ad eseguire l'erogazione nei confronti dell'AU.
 - **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - **Commissione** è la Commissione di cui all'articolo 7 della Deliberazione;
 - **Deliberazione** è la deliberazione ARG/com 201/10, con la quale l'Autorità ha disposto le modalità di copertura dei costi sostenuti dall'AU per la gestione del SII;
 - **Piano degli incassi** è il documento tecnico contabile, inviato trimestralmente all'Autorità, attraverso cui AU attesta la pianificazione degli ammontari da incassarsi nel trimestre di riferimento presso gli esercenti la maggior tutela ai sensi dell'articolo 21 del TIV;
 - **Piano dei pagamenti** è il documento tecnico-contabile, inviato trimestralmente dall'AU all'Autorità, attraverso cui l'AU attesta la pianificazione dei pagamenti da sostenersi con riferimento al trimestre di riferimento;
 - **Trimestre di riferimento** è il periodo di tempo preso a riferimento per la richiesta di rimborso da parte dell'AU a Cassa.

Articolo 2 *Oggetto*

- 2.1 Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle tempistiche delle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura dei costi di realizzazione e gestione del SII, istituito presso l'AU ai sensi della legge 129/10.

Articolo 3 *Piano dei pagamenti e richieste di rimborso trimestrali*

- 3.1 Entro il 30 novembre di ogni anno l'AU invia all'Autorità la stima dei costi per la realizzazione e la gestione del SII riferiti all'anno successivo.
- 3.2 Entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese precedente al trimestre di riferimento, l'AU invia all'Autorità il Piano dei pagamenti ed il Piano degli incassi.

- 3.3 La Direzione Mercati (di seguito: DMEG) dell'Autorità esamina, anche in considerazione dell'avanzamento lavori di cui è informata tramite la Commissione, della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli incassi effettivamente realizzati nel trimestre precedente, la documentazione di cui al comma precedente e, qualora non riscontri elementi di criticità, invia, informato il Collegio, il benestare all'erogazione ad AU, entro trenta giorni dal ricevimento del Piano dei pagamenti in questione.
- 3.4 In caso di contestazioni, entro il trentesimo giorno dal ricevimento del Piano dei pagamenti la DMEG può richiedere ad AU ulteriori chiarimenti e/o documentazione circa il Piano dei pagamenti inviato. In tal caso, il benestare all'erogazione viene rilasciato entro ulteriori quindici giorni dal ricevimento delle integrazioni richieste ove queste siano ritenute soddisfacenti. Il benestare può comunque essere emesso per l'erogazione di somme parziali.
- 3.5 AU, dopo il ricevimento del benestare, presenta richiesta di rimborso alla Cassa con allegati il benestare ed i relativi Piano dei pagamenti e Piano degli incassi.
- 3.6 La Cassa procede all'erogazione dell'ammontare relativo a ciascun pagamento 7 giorni in anticipo rispetto al corrispondente termine previsto nel Piano dei pagamenti.
- 3.7 Ai fini della corresponsione degli ammontari di cui al comma precedente, la Cassa può utilizzare temporaneamente le giacenze esistenti presso altri conti o fondi da essa gestiti sulla base di altri provvedimenti dell'Autorità; in tale caso, deve essere garantita la capienza dei conti o dei fondi dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti.

Articolo 4

Rendicontazione trimestrale

- 4.1 AU, contestualmente al Piano dei pagamenti, invia all'Autorità la rendicontazione trimestrale dei costi effettivamente sostenuti nel trimestre di riferimento precedente.
- 4.2 AU, contestualmente al Piano degli incassi, invia all'Autorità la rendicontazione trimestrale degli incassi effettivamente realizzati nel trimestre di riferimento precedente.